

AGEVOLAZIONI

Sconto in fattura e ricessione del credito al committente: davvero nulla da obiettare?

di Silvio Rivetti

Master di specializzazione

DETRAZIONI IN EDILIZIA

Scopri di più >

Per la [risposta all'istanza di interpello n. 236 del 02.03.2023](#), la banca può legittimamente ricoprire il **doppio ruolo di committente dei lavori agevolabili**, e di **cessionario dei crediti** scaturenti dal suo stesso intervento edilizio; ovvero dei crediti incamerati dai suoi fornitori mediante la concessione dello sconto in fattura, e poi oggetto di ricessione da parte dei medesimi fornitori alla banca stessa.

Il caso attiene all'**intervento della banca capogruppo** di recupero della facciata dell'immobile di propria sede, ricadente nell'ambito del **bonus facciate** di cui all'[articolo 1, commi da 219 a 224, L. 160/2019](#).

Il lavoro, iniziato nel 2021 e da concludersi nell'anno successivo, era oggetto nel mese di dicembre 2021 del pagamento delle fatture per i lavori edili e per le prestazioni tecnico-professionali nella misura del 10% ciascuna, stante l'intervenuta concessione da parte dei fornitori dello sconto in fattura ai sensi dell'[articolo 121, comma 1, lettera a\), D.L. 34/2020](#) nella misura del 90%, pari all'aliquota di **detrazione bonus facciate in allora in vigore**.

Nel suo interpello, la banca espone all'attenzione delle Entrate **tre differenti dubbi interpretativi**: il primo, se il **principio di competenza di cui all'articolo 109 Tuir** permetta di considerare la spesa come afferente all'anno d'imposta 2021, con conseguente applicabilità della detrazione al 90% e non già al 60% (come ridotta dalla Legge di Bilancio per il 2022, a partire dal 1° gennaio 2022); il secondo, **se sia esatto includere tra le spese agevolabili anche l'Iva**, come applicata dalla banca sulla fattura emessa dall'impresa esecutrice dei lavori in regime di inversione contabile (ai sensi dell'[articolo 17, comma 6, lettera a-ter, D.P.R. 633/1972](#)), trattandosi di **Iva indetraibile da parte dell'istituto di credito** per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 36-bis stesso D.P.R.; il terzo e ultimo, se la banca possa **proporsi ai suoi fornitori, concedenti lo sconto, quale cessionaria dei crediti** da essi

incamerati mercè lo sconto stesso, in quanto ente esercente l'attività creditizia, giusta il disposto della lettera b) del citato [articolo 121 comma 1](#).

Le originarie incertezze della banca trovano soluzione, quanto al primo quesito, nella migliore riflessione della banca stessa, che vi rinunzia nelle more delle tempistiche dell'interpello (riconoscendo corretta la **spettanza del bonus facciate al 60%**, stante il completamento dei lavori nell'anno di competenza 2022); nonché, quanto al secondo quesito, nella risposta delle Entrate per cui **l'importo dell'Iva è da dirsi componente delle spese agevolabili**, per regola generale (come confermato dalla [circolare 2/E/2020](#) in tema bonus facciate), e per regola puntuale concernente le imprese per le quali detta imposta risulti totalmente indetraibile (ai sensi dell'[articolo 19-bis.1 D.P.R. 633/1972](#) o dell'opzione di cui all'articolo 36-bis stesso D.P.R.): e pertanto rappresenti un "**onere accessorio di diretta imputazione del costo del bene o degli interventi agevolati**", come nel caso di specie (l'Agenzia cita al riguardo **sia la risposta 5.3.2 della circolare 30/E/2020**, in tema di superbonus; sia i principi interpretativi in tema di Iva indetraibile e pertanto deducibile in termini di costo, come sanciti dalla risalente circolare 869/1980 fino alla [circolare 44/E/2009](#), paragrafo 3.1).

Tuttavia, è la **risposta al terzo quesito che merita la migliore riflessione**.

Per il Fisco, **nulla impedisce alla banca di ri-acquistare dai suoi stessi fornitori i crediti d'imposta** da questi introiettati per effetto della concessione dello sconto in fattura alla banca stessa, in relazione ai lavori edili di cui l'istituto di credito è committente.

Per le Entrate, l'[articolo 106 D.Lgs. 385/1993](#), Testo Unico Bancario, disciplinante l'Albo degli intermediari finanziari, **non impedisce tale riacquisto**: e tuttavia **tal risposta, ancorata al mero dettato formale di una legge extrafiscale**, non prende in considerazione che, così ragionando, il **contribuente è ammesso a tramutare la sua detrazione fiscale, spendibile solo "in via verticale" in ambito Ires nella propria dichiarazione dei redditi, in un credito compensabile orizzontalmente** e a sua volta cedibile a soggetti vigilati bancari-finanziari-assicurativi (nonché, nel caso della banca, anche ai propri correntisti diversi da consumatori e utenti, ai sensi dell'[articolo 121](#), comma 1, citato).

E se il ragionamento di fondo è tale, allora **dovrebbe dirsi ammesso anche a qualunque società committente di lavori edili di riconvertire, similmente, le detrazioni spettanti da bonus facciate, ecobonus o sismabonus** in crediti liberamente compensabili in F24 o cedibili a loro volta a istituti di credito, secondo le regole dell'[articolo 121](#) citato (potendo la società committente essere il terzo cessionario della prima cessione del fornitore).

È lecito interrogarsi se, tra le pieghe di questo apparente semaforo verde, non possa annidarsi **il pericolo di una contestazione di abuso del diritto**, come la stessa avvertenza finale della risposta in commento rammenta; o una più facile contestabilità del concorso nelle violazioni in colpa grave, in caso di irregolarità nello svolgimento dei lavori stessi.